



Bruxelles, 27.2.2023
COM(2023) 125 final

2023/0063 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) ha receduto dall'Unione il 1° febbraio 2020. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso ("il protocollo") si applica dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1° gennaio 2021.

Secondo quanto previsto dal protocollo, la normativa definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi.

Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non potrebbero essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione, se non con l'accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato unico dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune a causa della possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione. Inoltre qualsiasi accordo con un paese terzo che preveda la gestione dei contingenti tariffari dell'Unione richiede che le merci siano importate nell'Unione. Il paese terzo in questione potrebbe pertanto rifiutarsi di rilasciare licenze di esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2170 sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione¹. L'articolo 1 di tale regolamento stabilisce che le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione solo se sono immesse in libera circolazione nel territorio doganale dell'Unione.

Tuttavia, come indicato in precedenza, le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito a norma del protocollo, pur non dando origine a diritti e obblighi per altri paesi terzi, fanno sorgere diritti e obblighi specifici per il Regno Unito. Ne deriva una situazione unica per il Regno Unito, sostanzialmente diversa da quella di altri paesi che esportano nell'UE. L'attuale formulazione del regolamento (UE) 2020/2170 non consente tuttavia di avvalersi dei contingenti tariffari dell'UE relativi alle merci originarie del Regno Unito quando queste vengono trasferite dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord.

Il Regno Unito ha dimostrato la necessità di immettere in libera circolazione in Irlanda del Nord determinati prodotti di acciaio, vale a dire le lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati² e i profilati di ferro o di acciai non legati³ (attualmente rientranti rispettivamente

¹ GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1.

² Codici NC: 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00

³ Codici NC: 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 39 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90

nelle categorie 7 e 17 delle misure di salvaguardia dell'UE sull'acciaio) originari del Regno Unito, attualmente soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione. Il Regno Unito ha dimostrato che ha avuto luogo un trasferimento sostanziale di tali prodotti di acciaio tra altre parti del Regno Unito e l'Irlanda del Nord, e ha espresso il desiderio di poter utilizzare i contingenti tariffari dell'UE applicabili a tali prodotti di acciaio originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia, nei casi in cui detti prodotti sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord. Al fine di limitare il rischio di elusione, tali prodotti dovrebbero essere spediti direttamente da altre parti del Regno Unito.

Poiché anche la necessità di ricorrere a contingenti tariffari per importare in Irlanda del Nord prodotti di acciaio originari del Regno Unito soggetti a misure di salvaguardia può variare nel tempo, è opportuno istituire un meccanismo che consenta un rapido adeguamento dell'elenco di tali prodotti di acciaio. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a procedere a tali adeguamenti, a determinate condizioni, mediante atti delegati, sulla base delle procedure attualmente in vigore.

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2020/2170 in modo da consentire che determinati prodotti di acciaio (lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati e profilati di ferro o di acciai non legati) originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia dell'UE siano ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell'Unione anche se sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord.

In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applicherebbe anche nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa è in linea con l'esigenza di garantire la corretta attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'iniziativa è inoltre coerente con la politica commerciale comune dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La misura prospettata è l'unica in grado di garantire il risultato ricercato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È necessario un atto legislativo, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, perché la normativa vigente non conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure proposte.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 del presente regolamento modifica l'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170 in modo da consentire che i contingenti tariffari dell'Unione siano disponibili per determinati prodotti di acciaio (lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati e profilati di ferro o di acciai non legati, attualmente classificati rispettivamente nelle categorie 7 e 17 della misura di salvaguardia dell'UE relativa ai prodotti di acciaio) originari del Regno Unito e soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, quando tali prodotti sono trasferiti direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord e immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord.

L'articolo 1 prevede inoltre la possibilità per la Commissione di adeguare, mediante atti delegati, l'elenco dei prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia per i quali saranno resi disponibili contingenti tariffari dell'Unione ove opportuno.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce che le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione solo se sono immesse in libera circolazione nei territori ivi elencati. Tale disposizione affronta i rischi per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune che deriverebbero dalla possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione. I territori elencati in tale disposizione non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁵ tra il Regno Unito e l'Unione europea prevede l'apertura da parte dell'Unione di contingenti per le importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari del Regno Unito. L'accordo conferisce inoltre all'Unione il diritto di introdurre altri contingenti tariffari o di importazione per quanto riguarda le importazioni di merci originarie del Regno Unito in determinate circostanze, anche nel quadro dell'applicazione di misure di salvaguardia multilaterali in conformità all'accordo OMC. È pertanto necessario chiarire se le merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord siano ammissibili al trattamento in base a tali contingenti tariffari o altri contingenti di importazione.
- (3) Il Regno Unito è vincolato dalle disposizioni stabilite nel protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"). Il rapporto giuridico tra l'Unione e il Regno Unito per quanto riguarda le merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord è quindi fundamentalmente diverso da quello tra l'Unione e qualsiasi altro

⁴ Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1).

⁵ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

paese terzo per quanto riguarda le merci originarie di tale paese terzo immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord.

- (4) Il Regno Unito ha fornito elementi di prova del fatto che determinati prodotti di acciaio originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione⁶ ("i prodotti in esame") sono stati trasferiti in quantità significative in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Al fine di garantire la sostenibilità economica di tali trasferimenti e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno consentire che i prodotti in esame beneficino dei rispettivi contingenti tariffari dell'Unione al momento della loro immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.
- (5) Per limitare il rischio di elusione dei contingenti tariffari dell'Unione applicabili ai prodotti in esame derivante da importazioni di prodotti identici originari di altri paesi, è opportuno che i prodotti in esame siano spediti direttamente da altre parti del Regno Unito.
- (6) Il Regno Unito si è inoltre impegnato ad adottare le misure necessarie, conformemente al protocollo, per garantire che i trasferimenti dei prodotti in esame effettuati in base ai contingenti tariffari dell'Unione siano tempestivamente imputati a tali contingenti, come se tali merci fossero importate nell'Unione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/2170.
- (8) Poiché la necessità di importare i prodotti in esame in Irlanda del Nord può variare nel tempo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di adeguare l'elenco di tali prodotti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (9) In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applica anche nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (10) Al fine di evitare potenziali perturbazioni dei trasferimenti dei prodotti in esame da altre parti del Regno Unito all'Irlanda del Nord, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2020/2170 è così modificato:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il secondo comma seguente:

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

"Le merci elencate nell'allegato originarie del Regno Unito, soggette a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione* e trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono anch'esse ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell'Unione se tali merci sono immesse in libera circolazione nel territorio dell'Irlanda del Nord.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).";

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 1 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 1 ter per modificare il presente regolamento al fine di aggiungere all'elenco di cui all'allegato alcune categorie di merci originarie del Regno Unito soggette a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a condizione che il Regno Unito abbia fornito all'Unione la prova soddisfacente della necessità che tali merci siano immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord.

Articolo 1 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP – inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

3) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente